

ENTE AUTONOMO

GIOSTRA DELLA QUINTANA

STATUTO

PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituito in Foligno l'Ente Autonomo Giostra della Quintana, associazione riconosciuta Ente Morale con Decreto del Prefetto di Perugia del 26 maggio 1952.

L'associazione, riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è altresì conforme alle disposizioni dettate dal D. L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

ART. 2 - Associati

Sono soci dell'Ente i "Rioni", associazioni di persone fisiche, nei quali si articola la suddivisione topografica della Città di Foligno nelle 10 contrade urbane nominativamente individuate all'epoca della prima rievocazione storica della competizione cavalleresca.

E' socio di diritto il Comune di Foligno.

ART. 3 - Scopi

Quale Ente Morale ed Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Sociale, l'Ente Autonomo Giostra della Quintana persegue fini non lucrativi di promozione sociale e culturale della propria collettività di riferimento.

Seguendo un percorso scientifico di ricerca storica ed antropologica per la ricostruzione del contesto socio-culturale, culminante con la celebrazione dell'evento della "Giostra" seicentesca, l'Ente promuove la formazione e la crescita dei fenomeni di partecipazione alla vita sociale cittadina, nonché allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della storia e della cultura della Città di Foligno nella sua tradizione di luogo di convergenza, di confronto e di integrazione multi-etnica e pluriculturale.

Nella rievocazione dell'evento ludico della "Giostra", inserito nella ricostruzione del suo contesto storico, culturale, artistico e scientifico, l'Ente promuove la consapevolezza dei cittadini alla concordia ed all'amore per la Città aperta.

ART. 4 - Attività

Nell'ambito degli scopi descritti all'articolo precedente, l'Ente Autonomo Giostra della Quintana si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione di progetti di ricerca scientifica per lo studio e la conoscenza del periodo storico di riferimento dell'evento

cavalleresco della "Giostra", sotto tutti profili sociali, ambientali, culturali ed artistici;

b) promozione di progetti per la tutela ed il recupero, anche sociale e funzionale, del patrimonio culturale, artistico ed architettonico della Città, con particolare riferimento allo stesso periodo storico;

c) conservazione, gestione e diffusione dei risultati dei predetti progetti e programmi di ricerca e di studio anche nel resto del paese ed all'estero, al fine di far conoscere la Città, le sue tradizioni, il suo patrimonio storico, artistico, umano e culturale, oltre all'evento spettacolare della Giostra della Quintana;

d) promozione dello sport equestre mediante l'organizzazione e la gestione, sia in forma diretta che per tramite di convenzioni con istituzioni ed associazioni pubbliche o private, di programmi di insegnamento ed addestramento giovanile dilettantistico;

e) celebrazione, come momento finale sia delle attività di ricerca storico-scientifica che dei programmi di addestramento sportivo equestre, della rievocazione storica della competizione cavalleresca seicentesca, inserita nel suo contesto ambientale sociale, culturale e sportivo, dei "Rioni", delle "Taverne", delle "Fiere" e del "Corteo Storico" cittadino;

f) ogni ulteriore iniziativa comunque ritenuta coerente e funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'articolo precedente.

ART. 5 - Sede

L'Ente Autonomo Giostra della Quintana ha sede in Foligno, attualmente in Largo Federico Frezzi n. 2.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie ed uffici distaccati, anche al di fuori del territorio del Comune di Foligno.

ART. 6 - Durata

La durata dell'Ente è illimitata.

Le ipotesi di estinzione dell'Ente, anche ai fini dei procedimenti ed adempimenti di liquidazione e destinazione del proprio patrimonio, sono regolati dalla legge e dalla Parte Settima del presente Statuto.

Art. 7 - Segni distintivi

L'Ente ed i singoli Rioni hanno propri stemmi, stendardi e segni distintivi desunti dalla tradizione araldica seicentesca della comunità amministrativa della Città di Foligno e del suo territorio di riferimento.

L'Ente tutela nelle forme e con le procedure previste dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, anche a nome e per conto dei singoli Rioni associati, i beni immateriali costituiti dai

segni distintivi, marchi, brevetti e diritti di autore sui risultati delle attività di studio e ricerca storico-scientifica.

PARTE SECONDA

DIRITTI E DOVERI

ART. 8 - Principio di autonomia

Il rapporto tra l'Ente ed i Rioni è fondato sul principio di autonomia nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi del vigente Statuto e per legge.

I Rioni sono associazioni autonome, dotate ed accreditate di indipendenza gestionale, operativa e progettuale rispetto all'Ente al quale aderiscono.

I Rioni associati sono tenuti al rispetto dei principi informativi del presente Statuto.

ART. 9 - Diritti di partecipazione

Salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, o dai regolamenti esecutivi, quali condizioni di sospensione temporanea dai diritti associativi, tutti i Rioni hanno pari diritto di partecipare alle scelte ed alle attività dell'Ente.

La partecipazione dei singoli cittadini, persone fisiche, alle attività dell'Ente si esercita per tramite dell'adesione degli stessi ai rispettivi Rioni.

Il presente Statuto regola i principi ed i diritti di

partecipazione dei cittadini alla vita dei singoli Rioni associati, e vigila, attraverso gli organi statutari dell'Ente, sul rispetto dei tali principi.

Lo Statuto ed i regolamenti attuativi stabiliscono i criteri ed i modi di partecipazione alle attività dell'Ente da parte di altri soggetti giuridici diversi dai Rioni associati e dal socio di diritto Comune di Foligno.

ART. 10 - Doveri statutari

I Rioni associati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Statuto e dei regolamenti attuativi che verranno adottati.

I Rioni sono tenuti a riprodurre nelle loro normative interne, regolanti i rapporti di accesso e di partecipazione dei propri "contradaioi" alla vita del Rione, i principi di democrazia e di eguaglianza ispiratori e sanciti dal presente Statuto.

ART. 11 - Rapporti economici

Nel rispetto del principio di autonomia il presente Statuto regola, in conformità alla normative di legge vigenti, i rapporti economici tra l'Ente ed i Rioni associati.

La partecipazione e l'intervento dell'Ente nei rapporti economici con i Rioni, motivato dal fondamentale apporto che i Rioni forniscono al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, è

fondato su principi di eguaglianza e di parità di trattamento.

A tal fine l'Ente promuove e favorisce la crescita anche economica ed organizzativa dei Rioni associati secondo principi di sostegno solidale e di perequazione.

Il presente Statuto ed i regolamenti di attuazione stabiliscono i presupposti, i criteri e gli adempimenti dei trasferimenti economici dall'Ente ai singoli Rioni associati.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO DELL'ENTE

ART. 12 - Organi

Sono organi dell'Ente Autonomo Giostra della Quintana:

- a) Il Consiglio dei Cento
- b) Il Presidente ed il Vice Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio Sindacale
- e) Il Comitato Centrale
- f) Il Comitato Scientifico

TITOLO I

Il Consiglio dei Cento

ART. 13 - Funzioni

Il Consiglio dei Cento è l'organo assembleare depositario di tutte le competenze, poteri e funzioni per la vita democratica

associativa dell'Ente, che non siano diversamente delegati dal presente Statuto ad altri organi esecutivi, di controllo, consultivi o scientifici.

Spetta in ogni caso al Consiglio dei Cento il potere incondizionato di controllo e di disciplina su tutti gli organi e le funzioni dell'Ente.

ART. 14 - Composizione

Il Consiglio dei Cento è composto dai rappresentanti di tutti i Rioni associati e del socio di diritto Comune di Foligno.

Ciascuno dei 10 Rioni associati designa a comporre il Consiglio dei Cento tutti gli eletti dei rispettivi Consigli Rionali nel numero massimo di 15 incluso il Priore in carica; il Comune di Foligno designa tre componenti.

A ciascun componente del Consiglio dei Cento è riservato il libero diritto di voto, con esclusione della facoltà di delega.

Non è previsto compenso né indennità per l'espletamento della funzione di membro del Consiglio dei Cento.

ART. 15 - Riunione

Il Consiglio dei Cento si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio si riunisce altresì ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente dell'Ente o il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta almeno 3 Rioni con delibera dei rispettivi

Consigli Rionali, il socio di diritto Comune di Foligno, il Comitato Centrale, l'organo di controllo sindacale per i casi di legge.

ART. 16 - Convocazione

Alla convocazione del Consiglio dei Cento provvede il Presidente dell'Ente o in sua vece il Vice Presidente vicario.

Alla convocazione può procedere anche il Presidente dell'organo di controllo sindacale nei casi previsti dalla legge.

La convocazione, che indica la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda riunione da stabilirsi in giorni diversi, deve esplicitare gli argomenti all'ordine del giorno, preceduti dal deposito presso la sede sociale dei materiali documentali eventualmente offerti in comunicazione.

La convocazione deve rispettare le seguenti regole di pubblicità:

a) affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, presso la sede sociale 30 giorni prima della data fissata per la riunione;

b) spedizione a mezzo di lettera raccomandata a/r, telegramma o telefax dell'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione:

- ai singoli "Rioni", individualmente a tutti i componenti eletti nei singoli Consigli Rionali, nonché ai Priori in carica, agli

indirizzi dagli stessi dichiarati all'Ente;

- al socio di diritto Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro-tempore;

- ai membri elettivi del Consiglio Direttivo, ai rispettivi indirizzi dichiarati;

- ai membri effettivi del Collegio Sindacale, ai rispettivi indirizzi dichiarati.

Il deposito del plico raccomandato agli indirizzi registrati presso l'Ente farà fede dell'avvenuta notifica.

ART. 17 - Seduta

Le sedute del Consiglio dei Cento sono di norma pubbliche.

Per particolari materie e singoli argomenti, espressamente indicati nell'ordine del giorno, può essere disposta la segretazione della seduta, o di parte della stessa.

Non può essere sottoposta a segretazione la materia del bilancio.

ART. 18 - Presidenza

"ART. 18 - Presidenza

Spetta al Presidente dell'Ente, con le modalità precisate nell'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio, la presidenza e la direzione dell'assemblea, fatta eccezione della materia elettorale.

Quando il Consiglio dei Cento siede in sede elettorale **la**

presidenza spetta al Presidente della Commissione elettorale, il quale designerà, tra gli altri componenti della Commissione, il vicario Presidente, il segretario verbalizzante e due scrutatori.

In caso di mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi appresso specificati, il Presidente dell'assemblea provvede, seduta stante, alla riconvocazione del Consiglio fissando le nuove date e disponendo la ripetizione delle modalità di pubblicità precisate al precedente articolo **16**; in tal caso i termini sono ridotti alla metà.

ART. 19 - Deliberazione

La riunione è valida in prima convocazione quando siano presenti ed accreditati al voto 110 membri.

In seconda convocazione la riunione è valida ed il Consiglio è atto a deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti, salvo le particolari materie appreso specificate.

Quando sia previsto un *quorum* di costituzione o deliberativo, l'accertamento dello stesso in sede di apertura dei lavori della riunione resta confermato per tutta la durata della stessa.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di presentazione, di discussione e di votazione degli argomenti all'ordine del giorno, che si intendono approvati dal Consiglio quando ottengono la maggioranza semplice dei voti

espressi dai membri presenti al momento della votazione.

ART. 20 - Quorum deliberativi

Per le materie relative alle modifiche al presente Statuto ed agli atti fondamentali allo stesso equiparati, nonché per le deliberazioni di scioglimento e di messa in liquidazione dell'Ente precisate alla Parte Settima del presente Statuto, il quorum deliberativo di approvazione è inderogabilmente quello dei due terzi dei membri del Consiglio dei Cento.

Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Ente, il quorum deliberativo di elezione è inderogabilmente quello della metà più uno dei membri del Consiglio dei Cento.

ART. 21 - Materie riservate

A titolo meramente esemplificativo ma non limitativo delle potestà supreme dell'organo assembleare, sono riservate alla competenza inderogabile del Consiglio dei Cento, oltre le materie di legge, quelle afferenti:

- a) alla elezione degli organi di amministrazione dell'Ente;
- b) alla approvazione e modificazione dello Statuto e del proprio regolamento di funzionamento;
- c) alla approvazione del programma pluriennale;
- d) alla approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 22 - Elezioni

Il Consiglio dei Cento elegge:

- a) il Presidente dell'Ente,
- b) il Vice Presidente dell'Ente,
- c) 8 membri del Consiglio Direttivo.

Alle votazioni non partecipano i componenti del Consiglio dei Cento designati dal socio di diritto Comune di Foligno.

Il Consiglio dei Cento nomina altresì i componenti effettivi ed i supplenti del Collegio Sindacale, tra i quali sceglie il presidente.

Alla elezione e designazione degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente il Consiglio dei Cento provvede, secondo le procedure dettate dal regolamento elettorale adottato, alla prima riunione successiva alla scadenza dei precedenti mandati, che si intendono prorogati sino alle nuove elezioni e designazioni.

ART. 23 - Programma pluriennale

Spetta al Consiglio dei Cento l'approvazione del programma pluriennale delle attività dell'Ente che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo all'atto del suo primo insediamento.

Il programma pluriennale dovrà essere presentato per l'esame, la discussione e l'approvazione del Consiglio dei Cento entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi di amministrazione dell'Ente.

TITOLO II

Il Presidente e il Vice Presidente

ART. 24 - Elezione

Il Presidente dell'Ente ed il Vice Presidente dell'Ente vengono eletti con scrutinio segreto dal Consiglio dei Cento con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 20.

Possono essere eletti alla carica tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'Ente o dei Rioni associati, per tutta la durata del mandato.

Il mandato ha la durata di quattro anni.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite.

ART. 25 - Presidenza

Il Presidente è l'organo rappresentativo dell'Ente.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente in tutte le situazioni sociali, contrattuali e giudiziarie.

Spettano al Presidente tutte le funzioni dirigenziali, di coordinamento e di vigilanza sullo svolgimento della vita dell'Ente in tutte le sue articolazioni associative ed operative, sia esecutive che consultive e scientifiche.

Spetta in particolare al Presidente l'attribuzione di deleghe di incarichi particolari, anche stabili, ai componenti elettivi del Consiglio Direttivo, nonché la nomina e l'eventuale sostituzione del Maestro di Palazzo del quale determina compiti e funzioni. Il Maestro di Palazzo partecipa alle riunioni del Comitato Centrale.

ART. 26 - Direzione e vigilanza

Il Presidente dell'Ente presiede:

- a) il Consiglio dei Cento, ad eccezione della materia elettorale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Centrale;
- d) il Comitato Scientifico.

Egli vigila anche sulle attività degli eventuali ulteriori organi, consultivi, tecnici, artistici e giurisdizionali, nei quali viene articolata la vita ed il funzionamento dell'Ente.

In tale veste il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, assume all'occorrenza funzioni commissariali in ipotesi di sospensione di organi ausiliari o strumentali, nonché, nei casi dell'art. 63, di singoli Rioni associati.

ART. 27 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è organo vicario, accreditato delle stesse prerogative, funzioni e competenze del Presidente in caso di

vacanza o impossibilità temporanea di esercizio da parte di quest'ultimo.

Nel caso di impossibilità definitiva, rinuncia o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio il Consiglio dei Cento per il rinnovo delle cariche, assumendo le funzioni presidenziali nei limiti della ordinaria amministrazione.

Al Vice Presidente il Presidente può delegare in parte le proprie funzioni, per singoli incarichi o interi ambiti di attività.

TITOLO III

Il Consiglio Direttivo

ART. 28 - Funzione

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione e di gestione dell'Ente.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione degli atti di indirizzo della politica associativa dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare ovvero ai pareri appresso specificati dell'organo consultivo e, quindi, di darvi attuazione nel periodo di validità del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni decorrenti dalla data di primo insediamento dei componenti eletti dal Consiglio dei Cento e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 29 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri dei quali il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente, membri di diritto, otto componenti eletti dal Consiglio dei Cento, uno designato dal socio di diritto Comune di Foligno ed uno in rappresentanza dei Priori secondo loro designazione, che potrà avvenire anche con criterio di rotazione nell'arco del mandato.

Tutte le cariche di componente del Consiglio Direttivo, sia di origine elettiva che di diritto, sono gratuite.

ART. 30 - Riunione e convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente dell'Ente lo reputi opportuno.

La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche richiesta dal socio di diritto Comune di Foligno, da almeno tre consiglieri, dal rappresentante dei Priori e dal Presidente del Collegio Sindacale nei casi di legge.

Alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente dell'Ente, mediante notifica a mezzo di lettera raccomandata a/r, telegramma o telefax spediti 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale.

In casi di particolare urgenza il Presidente può procedere alla convocazione del Consiglio con ogni mezzo idoneo, purché

documentato, rispettando comunque il termine minimo di preavviso di giorni 3.

La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 31 - Costituzione e votazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide e lo stesso è atto a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, quando siano presenti la metà più uno dei propri membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente facente le veci.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo stabilisce le possibilità e le modalità di intervento alle riunioni da parte di componenti di altri organismi consultivi, tecnici, scientifici, artistici e disciplinari dell'Ente, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 32 - Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente.

Entro tali limiti, il Consiglio Direttivo può delegare tutti o

parte dei propri poteri al Presidente dell'Ente.

Per le materie di straordinaria amministrazione è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di acquisire il parere favorevole vincolante del Comitato Centrale in composizione ristretta riservata ai membri del Consiglio Direttivo ed a tutti i Priori in carica.

Per le ulteriori materie di gestione programmatica ed economica dell'Ente elencate negli articoli seguenti, è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di acquisire il parere favorevole del Comitato Centrale in composizione ordinaria.

ART. 33 - Programmi

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione dei programmi annuale e pluriennale delle attività dell'Ente.

Il programma pluriennale è soggetto all'approvazione del Consiglio dei Cento, al quale deve essere presentato entro 90 giorni successivi al primo insediamento dell'organo amministrativo.

Il programma annuale, concernente la gestione corrente dell'Ente, è soggetto al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Centrale, al quale il Consiglio Direttivo deve sottoporlo entro i primi 90 giorni di ciascun anno solare.

Sino alla acquisizione del parere favorevole del Comitato Centrale il Consiglio Direttivo non potrà dare attuazione esecutiva al

programma annuale.

ART. 34 - Regolamenti

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Ente in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche.

I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Centrale in composizione ristretta ai fini della loro esecutività.

ART. 35 - Bilancio preventivo e consuntivo

ART. 35 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il Consiglio Direttivo predispone e approva le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo dell'Ente.

Le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, con le relative relazioni, devono essere predisposte e approvate dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ciascun anno solare con delibere contestuali.

La proposta di bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo, con la relativa relazione, deve essere immediatamente trasmessa al Collegio Sindacale per la propria relazione, che dovrà essere resa entro il 15 aprile di ciascun anno solare e trasmessa al Consiglio Direttivo.

La proposta di bilancio preventivo, con la relazione del Consiglio Direttivo, e la proposta di bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio Sindacale, dovranno essere trasmesse per il parere del Comitato Centrale in composizione ordinaria, in convocazione contestuale, entro il 30 aprile di ciascun anno solare.

Il parere positivo del Comitato Centrale costituisce condizione di esecutività del bilancio preventivo e sino all'acquisizione di tale parere positivo il Consiglio Direttivo non potrà dare esecutività alle previsioni del bilancio preventivo e la gestione dovrà essere contenuta nei limiti degli adempimenti ordinari e indifferibili.

La proposta di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo, alla relazione predisposta dal Collegio Sindacale e al parere reso dal Comitato Centrale in composizione ordinaria, dovrà essere sottoposta alla discussione per l'approvazione del Consiglio dei Cento entro il 31 maggio di ciascun anno solare.

ART. 36 - Rioni

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri e le competenze sia nei rapporti associativi ed economici, che in

funzione di vigilanza sui Rioni associati.

Il Consiglio Direttivo in particolare approva, con il parere vincolante del Comitato Centrale in composizione ristretta di cui all'art. 32, gli statuti e le successive modifiche degli stessi, adottati dai singoli Rioni in conformità alle disposizioni dettate dalla Parte Quinta del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente, verifica i bilanci preventivi e consuntivi dei singoli Rioni associati, redatti in conformità al regolamento di contabilità dell'Ente.

Nessuna contribuzione può essere disposta dal Consiglio Direttivo a carico del bilancio dell'Ente in caso di mancata presentazione, ovvero di non conformità al regolamento di contabilità dell'Ente, dei bilanci preventivi e consuntivi dei singoli Rioni.

Nei limiti e per i casi espressamente previsti nel presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo il potere di disporre la sospensione temporanea di singoli "Rioni" associati resisi responsabili di gravi mancanze nei confronti dell'ordinamento associativo dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, o il Presidente nei casi previsti dall'art. 26, possono disporre il commissariamento temporaneo di un Rione

associato nei casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento di giustizia e disciplina approvato.

I provvedimenti di sospensione temporanea e di commissariamento dei singoli Rioni sono soggetti al parere vincolante del Comitato Centrale in composizione ristretta.

TITOLO IV

Il Collegio Sindacale

ART. 37 - Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri Sindaci Revisori effettivi e di 2 supplenti designati dal Consiglio dei Cento.

I Sindaci durano in carica 4 anni e sono rinominabili.

Il Consiglio dei Cento determina il compenso eventuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ART. 38 - Funzioni

Al Collegio Sindacale competono le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili, inoltre predispongono la relazione al bilancio consuntivo che deve essere presentata al Consiglio dei Cento in sede di approvazione dello stesso.

TITOLO V

GLI ORGANI AUSILIARI

CAPO I

Il Comitato Centrale

ART. 39 - Funzioni

Il Comitato Centrale è organo ausiliario di consulenza dell'Ente per tutte le materie e le attività finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

A tal fine il Comitato Centrale, aperto alla partecipazione di rappresentanze esterne alla compagine associativa, costituisce punto di raccordo e di scambio tra l'Ente e le istanze politiche, sociali, culturali, artistiche e scientifiche maggiormente rappresentative della Città e della Regione.

Il Comitato Centrale svolge altresì funzioni di vigilanza, con poteri di parere vincolante, sugli atti di maggior rilievo del Consiglio Direttivo che non siano dalla legge o dal presente Statuto rimessi alla competenza del Consiglio dei Cento.

A tal fine il Comitato Centrale si riunisce in composizione ristretta, limitata ai soli membri del Consiglio Direttivo ed ai dieci Priori in carica, per tutte le materie della straordinaria amministrazione dell'Ente come disposto all'art. 32, nonché per quelle concernenti la approvazione dei regolamenti di cui all'art. 34, i rapporti di vigilanza, controllo e disciplinari sui singoli

Rioni associati di cui all'art. 36, la formazione delle Commissioni permanenti di cui al successivo art. 44, nonché per la determinazione della quota massima annuale di iscrizione ai singoli Rioni di cui al successivo art. 58.

Per le materie programmatiche dell'attività dell'Ente e per quelle dei bilanci di esercizio, preventivi e consuntivi, di cui agli articoli 33 e 35, il Comitato Centrale si riunisce nella composizione ordinaria appresso specificata.

ART. 40 - Composizione

Il Comitato Centrale è formato da un numero massimo di 35 componenti così individuati:

- a) 12 componenti costituenti l'intero Consiglio Direttivo;
- b) 9 Priori non inclusi nel Consiglio Direttivo;
- c) 2 membri designati dal socio di diritto Comune di Foligno quali membri del Consiglio dei Cento, oltre il terzo membro già facente parte del Consiglio Direttivo;
- d) 1 membro designato dalla Regione dell'Umbria;
- e) 1 membro designato dalla Provincia di Perugia;
- f) 1 membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno;
- g) 1 membro designato dalla associazione Pro-Foligno;
- h) 2 membri designati dalla Camera di Commercio di Perugia

in rappresentanze delle cinque categorie produttive associate;

i) 6 ulteriori membri designati dalle associazioni sociali, economiche, culturali e scientifiche maggiormente rappresentative del territorio.

La designazione dei 6 membri indicati alla lettera i) verrà eseguita dallo stesso Comitato Centrale con metodo di cooptazione sino al raggiungimento del numero massimo di 35 componenti in carica sopra indicato.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato Centrale stabilisce le modalità di cooptazione per l'integrazione dell'organo il quale tuttavia, in ragione della sua precipua funzione consultiva, si intende validamente costituito ed operante anche in difetto del completamento del proprio organico.

Tutti i membri del Comitato Centrale durano in carica per un periodo di quattro anni dalla elezione dei nuovi organi amministrativi dell'Ente.

ART. 41 - Riunione

Il Comitato Centrale è presieduto dal Presidente dell'Ente e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno anche su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne facciano richiesta 5 (cinque) suoi componenti, il socio di diritto Comune

di Foligno e 3 (tre) Rioni

ART. 42 - Convocazione

Alla convocazione del Comitato Centrale provvede il Presidente dell'Ente, mediante notifica a mezzo di lettera raccomandata a/r, telegramma o telefax, spediti 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti in carica del Comitato.

In casi di particolare urgenza il Presidente può procedere alla convocazione del Comitato Centrale con ogni mezzo idoneo, purché documentato, rispettando comunque il termine minimo di preavviso di giorni 3.

La convocazione deve contenere l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 43 - Costituzione e votazione

Le riunioni del Comitato Centrale sono valide e lo stesso è atto a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti

con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

ART. 44 - Commissioni permanenti:

"Artistica", "Tecnica" ed "Elettorale"

Spetta al Comitato centrale in composizione ristretta la formazione delle Commissioni Permanenti: Artistica, Tecnica ed Elettorale.

Alla costituzione di dette Commissioni Permanenti il Comitato Centrale provvede alla sua prima riunione di insediamento, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni successivi al compimento delle operazioni elettorali di rinnovo degli organi dell'Ente.

Il Comitato Centrale in composizione ristretta determina il numero dei componenti delle singole Commissioni Permanenti Artistica, Tecnica ed Elettorale, **e designa i relativi Presidenti anche individuandoli all'esterno della compagine associativa.**

Le Commissioni Permanenti durano in carica per lo stesso periodo di validità del mandato degli organi elettivi dell'Ente e decadono con gli stessi.

La Commissione Elettorale cessa le proprie funzioni all'esito positivo della elezioni del nuovo Presidente, vice Presidente e degli ulteriori componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente.

ART. 45 - Ulteriori Commissioni

Nell'ambito delle proprie competenze consultive, di supporto e di collegamento e di scambio tra l'Ente e le diverse realtà ed istanze cittadine, il Comitato Centrale può articolare i propri lavori mediante la costituzione di ulteriori Commissioni tematiche e specializzate, sia per singole evenienze ed argomenti, che per intere materie e, quindi, anche con carattere di stabilità.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato Centrale stabilisce le modalità di composizione, di attribuzione e di funzionamento delle Commissioni ulteriori.

Tutte le Commissioni a carattere permanente sono presiedute da un componente scelto tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo.

CAPO II

Il Comitato Scientifico

ART. 46 - Funzioni

Al Comitato Scientifico competono le funzioni di organo ausiliario dell'Ente per la progettazione, programmazione e gestione di tutti i temi di ricerca ed elaborazione scientifica coerenti con il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente meglio precisati

agli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

ART. 47 - Composizione

Il Consiglio dei Cento stabilisce il numero e la composizione del Comitato Scientifico avendo cura di scegliere a tal fine professionisti ed operatori altamente qualificati nei campi delle materie storiche, sociali, antropologiche, culturali, scientifiche, artistiche, urbanistiche ed architettoniche, con particolare riferimento alle conoscenze da questi ultimi acquisite e documentate relativamente al periodo storico del secolo diciassettesimo.

Tra i membri prescelti, il Consiglio dei Cento designa il Vice Presidente del Comitato Scientifico con funzioni di direzione e coordinamento scientifico dello stesso.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Ente con funzioni di coordinamento amministrativo, nonché di raccordo tra il Comitato Scientifico e gli altri organi assembleari, di gestione e consultivi dell'Ente.

Tutti i membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di elezione degli organi amministrativi dell'Ente.

ART. 48 - Riunioni ed attività

Il Comitato Scientifico disciplina in totale autonomia

organizzativa e scientifica le proprie procedure di funzionamento ed i programmi di studio e di ricerca.

Questi ultimi saranno sottoposti al parere vincolante del Consiglio Direttivo, al quale il Comitato Scientifico dovrà altresì relazionare gli esiti delle proprie attività e con il quale concorderà le decisioni per la successiva gestione ed utilizzazione dei risultati delle proprie ricerche scientifiche che, in ogni caso, sono da ritenersi acquisiti al patrimonio dell'Ente.

PARTE QUARTA

BILANCIO E PATRIMONIO

ART. 49 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente garantisce il pagamento delle obbligazioni contratte con i terzi.

Il patrimonio può essere costituito da ogni tipo di diritto reale o personale su beni mobili ed immobili, fatta eccezione per il diritto di uso.

Fanno parte del patrimonio anche i beni immateriali quali il marchio ed il diritto di autore.

L'Ente può acquistare beni immobili ed accettare eredità, legati o donazioni.

Del patrimonio dell'Ente deve essere redatto al 31 dicembre di ogni

anno un inventario.

ART. 50 - Finanza

Le "entrate" tipiche dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- b) sovvenzioni, donazioni, legati e lasciti da terzi;
- c) accensione di prestiti;
- d) entrate per alienazione di immobili e riscossione di crediti;
- e) entrate occasionali dovute alle sponsorizzazioni ed alle attività collaterali connesse e funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le "uscite" tipiche dell'ente sono costituite da:

- a) spese correnti di gestione, comprese quelle per il personale dipendente;
- b) contributi fissi e perequativi erogati ai Rioni;
- c) oneri finanziari;
- d) oneri fiscali.

ART. 51 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

ART. 52 - Contributi ai Rioni

In ragione del contributo fondamentale fornito dai Rioni al

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il Consiglio Direttivo dell'Ente eroga contributi ai Rioni subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi dei propri bilanci preventivo e consuntivo nei termini specificati all'art. 59, con le relative relazioni.

I contributi si distinguono in "fissi", erogati in misura paritaria a ciascun Rione associato, e "perequativi" erogati sulla base di specifiche esigenze documentate ed in funzione delle potenzialità oggettive dei singoli Rioni associati.

L'erogazione dei contributi "perequativi" è subordinata al parere vincolante del Comitato Centrale in composizione ristretta.

ART. 53 - Bilancio preventivo

La proposta di bilancio preventivo deve essere redatta e approvata dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno e tempestivamente inoltrata al Comitato Centrale per l'acquisizione del relativo parere obbligatorio e vincolante entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

Il bilancio di previsione non può chiudere con un disavanzo.

E' vietata ogni gestione non prevista dal bilancio preventivo, salvo le spese ritenute urgenti e indifferibili dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Ente, con obbligo di successiva ratifica da parte del Comitato Centrale.

Il bilancio preventivo deve contenere l'indicazione delle date previste anno per anno per l'erogazione da parte dell'Ente ai singoli Rioni dei contributi uniformi e perequativi.

f) nuovo articolo 54 secondo il seguente testo:

ART. 54 - Bilancio Consuntivo

La proposta di bilancio consuntivo relativa alla gestione annuale deve essere predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo redige la relazione sulla gestione e trasmette la proposta di bilancio e la relazione sulla gestione al Collegio Sindacale che redige la propria relazione entro il successivo 15 (quindici) aprile.

La proposta di bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale deve essere sottoposta al Comitato Centrale che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 aprile di ciascun anno.

La proposta di bilancio munita della relazione del Consiglio Direttivo, di quella del Collegio Sindacale e del parere del

Comitato Centrale deve essere presentata per la discussione e l'approvazione al Consiglio dei Cento entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto finanziario, di uno stato patrimoniale, di un conto economico.

I documenti predetti dovranno essere depositati presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea a disposizione degli associati.

PARTE QUINTA

I RIONI

ART. 55 - Natura

Il Rione è l'unità territoriale ed umana in cui anticamente era suddivisa la Città.

Il Rione ha un proprio territorio, secondo la mappa depositata agli atti sociali; ha una sede dove si incentrano le attività della contrada; ha stemmi e colori propri.

Sono Rioni della tradizione cittadina: Ammanniti, Badia, Cassero, Contrastanga, Croce Bianca, Giotti, La Mora, Morlupo, Pugilli e Spada.

ART. 56 - Organizzazione

Spetta al singolo Rione organizzare e disciplinare in totale autonomia la propria vita ed attività, purché nel rispetto delle normative delle leggi vigenti ed in conformità ai principi fondamentali dettati dal presente Statuto.

Il Rione fonda la propria vita associativa e democratica sulla assemblea dei propri contradaioli associati alla quale sono riservate competenze decisionali, elettorali e di controllo anche contabile e di bilancio analoghe a quelle previste dal presente Statuto in favore del Consiglio dei Cento.

Il Rione è amministrato da un Consiglio Rionale eletto dall'assemblea dei contradaioli e composto da 15 membri.

I componenti del Consiglio Rionale sono membri del Consiglio dei Cento dell'Ente.

Il Consiglio Rionale elegge tra i propri componenti il Priore, al quale è attribuita la rappresentanza legale del Rione anche nei confronti dell'Ente.

Consiglio Rionale e Priore durano in carica per un periodo massimo di 4 anni.

I Rioni conformano le loro procedure elettorali al regolamento uniforme dettato dall'Ente e si sottopongono alla vigilanza della Commissione Elettorale permanente istituita presso l'Ente con le funzioni ed i poteri precisati dal regolamento.

ART. 57 - Statuto

Ciascun Rione deve dotarsi di uno Statuto fondato su principi di partecipazione democratica, di eguaglianza tra i propri aderenti e di solidarietà cittadina.

Ai fini della associazione all'Ente, e quindi per la necessaria condivisione delle finalità da quest'ultimo statutariamente perseguite, ciascun Rione deve individuare nel proprio Statuto scopi sociali coerenti con quelli dell'Ente Morale ed Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

L'esclusione di finalità lucrative dagli scopi statutari dei singoli Rioni è condizione essenziale per l'adesione degli stessi all'Ente.

I Rioni debbono depositare i propri statuti presso l'Ente, comunicando immediatamente qualsiasi successiva modifica.

Gli statuti adottati dai singoli Rioni, nonché qualsiasi successiva modifica degli stessi, devono essere approvati dall'Ente ai fini della verifica di conformità ai principi dettati dal presente Statuto e dalla legge.

ART. 58 - Contradaioli

I Rioni debbono essere aperti alla adesione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta, riconoscendo a tutti parità di diritti di partecipazione attiva.

I Rioni possono prevedere quote di associazione annuali nei limiti massimi stabiliti dal Comitato Centrale ai sensi del precedente art. 39.

Le ipotesi di esclusione degli associati devono essere tassativamente elencate negli statuti dei singoli Rioni e, comunque, devono essere conformi alle previsioni ed alle prescrizioni di legge in materia di associazioni o società di persone.

L'Ente vigila attraverso i suoi organi giurisdizionali sui rapporti e sugli eventuali conflitti tra i singoli associati ed i relativi Rioni di adesione o di appartenenza.

Gli statuti dei singoli Rioni possono prevedere limitazioni nei diritti di partecipazione esclusivamente in ragione della minore età dell'associato che, comunque, dovrà avere compiuto i 14 anni.

L'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita ed alle attività dei Rioni può essere subordinato al decorso di un termine minimo di anzianità di adesione, comunque non eccedente 1 anno.

I Rioni debbono costituire e conservare un libro dei propri associati, conformato alle vigenti normative sulla riservatezza dei dati personali e sulla gestione delle banche dati, da trasmettere, con i relativi aggiornamenti con cadenza mensile, all'Ente che gestisce l'anagrafe unitaria di tutti gli associati

ai 10 Rioni.

Non è consentita l'associazione a più di un Rione e la successiva adesione comporterà l'automatica decadenza della precedente adesione, laddove non espressamente rinunciata.

ART. 59 - Bilanci

I Rioni sono tenuti alla redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, ambedue con cadenze annuali, conformi alle prescrizioni dettate dal regolamento di contabilità adottato dall'Ente.

Tali documenti dovranno essere approvati dall'organo assembleare dei Rioni e trasmessi al Consiglio Direttivo dell'Ente rispettivamente: il bilancio preventivo entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio fiscale coincidente con l'anno solare, il bilancio consuntivo entro 90 giorni dallo stesso termine.

L'approvazione e la trasmissione dei documenti di bilancio è condizione pregiudiziale per l'attribuzione ai singoli Rioni dei contributi economici, sia uniformi che perequativi, da parte dell'Ente.

ART. 60 - Commissariamento

L'Ente assicura istituzionalmente la continuità delle attività di tutti i Rioni e, attraverso l'insieme dinamico degli stessi, l'unità di scopo dell'istituzione associativa cittadina.

Nel caso in cui, per comprovate ragioni organizzative o disciplinari, l'Ente dovesse accertare gravi problemi di gestione di uno qualsiasi dei Rioni tale da incidere sul suo regolare funzionamento associativo e quindi da pregiudicarne il contributo alla partecipazione attiva alla vita ed alle attività dell'Ente, è in facoltà di quest'ultimo di procedere autoritativamente allo scioglimento degli organi rionali eventualmente in carica nominando un Commissario temporaneo.

Il Commissario, che per il tempo dell'incarico riassumerà nella sua persona tutte le funzioni ed i poteri del Rione, avrà l'incarico di ripristinare le condizioni di regolarità del funzionamento del Rione ai fini della ricostituzione di tutti i relativi organi associativi.

Durante il periodo di commissariamento sono sospesi i diritti di voto del Rione nell'ambito del Consiglio dei Cento.

Tutti i Rioni associati debbono prevedere nei loro Statuti l'accettazione per la sottomissione esplicita alla presente disposizione.

PARTE SESTA

GIUSTIZIA

ART. 61 - Vincolo di giustizia

Le norme del presente Statuto e dei regolamenti esecutivi

formalmente adottati vincolano tutti coloro che, persone giuridiche e persone fisiche, direttamente attraverso l'associazione e la partecipazione agli organismi dell'Ente, o indirettamente attraverso l'associazione e la partecipazione agli organismi dei singoli Rioni, concorrono alla vita ed alle attività dell'Ente.

ART. 62 - Giustizia e disciplina

Le persone giuridiche e le persone fisiche che in ogni modo partecipano alla vita ed alle attività istituzionali dell'Ente sono obbligati a non adire altre autorità giurisdizionali che non siano quelle istituite dall'Ente con apposito regolamento di giustizia e disciplina, per la risoluzione di tutte le controversie e questioni che dovessero insorgere nel corso della vita associativa dell'Ente e dei singoli Rioni.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto sopra disposto.

ART. 63 - Clausola compromissoria

I Rioni e le persone fisiche associate ai singoli Rioni sono obbligati, per vincolo contrattuale associativo diretto o indiretto, a rimettere ad un Collegio Arbitrale, istituito presso l'Ente, la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra di loro o tra di loro e l'Ente, per qualsiasi fatto

o causa inerente allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente o dei singoli Rioni che non rientri nelle competenze dell'organo di giustizia disciplinare.

ART. 64 - Organi di giustizia ed arbitrali

Spetta al Comitato Centrale in composizione ordinaria, all'atto del suo primo insediamento, costituire la Commissione di Giustizia e Disciplina, che opererà in unico grado secondo il regolamento disciplinare approvato.

Il Presidente dell'Ente designa un Procuratore delegato alla istruzione dei procedimenti disciplinari, scegliendolo all'esterno degli organi associativi.

In caso di devoluzione di controversia arbitrale, spetta al Comitato Centrale la designazione del Presidente del Collegio, che sarà affiancato dagli arbitri designati uno per ciascuna delle parti.

Il Collegio Arbitrale costituito giudicherà ritualmente e secondo diritto, in unico grado inappellabile.

PARTE SETTIMA

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 65 - Scioglimento

L'Ente ha durata illimitata e si scioglie solamente nel caso previsti dal comma primo, ultima parte, dell'art. 27 del Codice

Civile per l'impossibilità del perseguimento degli scopi sociali accertata e dichiarata dall'organo assembleare Consiglio dei Cento.

ART. 66 - Liquidazione

Alla liquidazione del patrimonio dell'Ente si procede mediante devoluzione integrale dello stesso al Comune di Foligno a cura del Liquidatore che verrà designato dal Consiglio dei Cento nella delibera di scioglimento dell'Ente.

APPENDICE

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

E NORME TRANSITORIE

ART. 1 - Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 34 del Codice Civile, e successive disposizioni di integrazione e modifica, il presente Statuto, costituendo modifica dell'atto costitutivo già approvato in sede di riconoscimento dell'Ente Morale, e sue successive modifiche ed integrazioni, andrà sottoposto al nuovo vaglio di approvazione dell'Autorità Pubblica di controllo.

Acquisita l'approvazione governativa, il presente Statuto entrerà in vigore a tutti gli effetti di legge nei termini e con le modalità di attuazione secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.

ART. 2 - Norme di attuazione immediata.

A decorrere dai termini di approvazione sopra indicati, si intendono immediatamente in vigore ed esecutive tutte le disposizioni dettate dalla Parte Prima: "Principi Fondamentali", dalla Parte Seconda: "Diritti e Doveri", dalla Parte Quarta: "Bilancio e Patrimonio" e dalla Parte Settima: "Scioglimento e Liquidazione", dello Statuto.

A tal fine il Consiglio Direttivo e gli altri organi consultivi previsti dallo Statuto, ciascuno secondo le proprie competenze, provvedono nel termine di giorni 120 successivi alla approvazione governativa all'adeguamento delle strutture e delle procedure in vigore adottando, all'occorrenza, i necessari regolamenti esecutivi specificamente in tema di contabilità (Parte Quarta), di Giustizia e Disciplina (Parte Sesta) e di accesso agli atti dell'Ente.

Negli stessi termini entrano altresì in vigore tutte le altre disposizioni dettate dalla Parte Terza: "Ordinamento dell'Ente" e dalla Parte Quinta: "Rioni", dello Statuto in quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti.

ART. 3 - Norme di attuazione progressiva.

Nel termine della approvazione del bilancio consuntivo di esercizio che sarà chiuso al 31 dicembre 2000, i seguenti organi

provvedono a quanto segue:

a) il Consiglio dei Cento adotta il proprio regolamento di funzionamento come previsto all'art. 21 lettera b) dello Statuto;

b) il Presidente dell'Ente conferisce le deleghe al Vice Presidente ed ai componenti elettivi del Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Ente ed in particolare, laddove non già provveduto, per le Commissioni Permanenti "Artistica", "Tecnica" ed "Elettorale", oltre le ulteriori eventualmente istituite dal Comitato Centrale con carattere permanente, come previsto agli articoli 25, 27, 44 e 45 dello Statuto;

c) il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti relativi al proprio funzionamento, al funzionamento del Comitato Centrale e delle relative Commissioni Permanenti ed ulteriori, al personale dipendente e quant'altro necessario nonché il regolamento elettorale dell'Ente e dei Rioni, atti tutti sottoposti al parere vincolante del Comitato Centrale in composizione ristretta, come disposto dall'art. 34 dello Statuto;

d) il Comitato Centrale procede agli adempimenti per la propria auto-integrazione secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto;

il Comitato Centrale, laddove non già provveduto, costituisce altresì le Commissioni Permanenti: "Artistica", "Tecnica" ed

"Elettorale" di cui all'art. 44 dello Statuto, nonché quelle ulteriori che riterrà opportune;

e) il Comitato Scientifico, che in deroga a quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto sarà nominato dal Consiglio Direttivo con il parere vincolante del Comitato Centrale sino alla scadenza dei mandati elettivi attualmente in vigore, provvede alla adozione del proprio regolamento di funzionamento ed alla elaborazione del o dei programmi di studio e ricerca;

f) i Rioni provvedono agli adeguamenti dei propri Statuti ai principi dettati dalla Parte Quinta dello Statuto dell'Ente; in particolare i Rioni adeguano le proprie contabilità e le procedure di bilancio alle prescrizioni che verranno stabilite nel regolamento di contabilità dell'Ente, prescrizioni e procedure che dovranno essere rispettate sin dalla presentazione dei bilanci preventivi dell'esercizio anno 2001 e consuntivi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 dei singoli Rioni, come previsto dall'art. 59 dello Statuto;

nello stesso termine le assemblee dei Rioni approvano esplicitamente le clausole di sottomissione elettorale, commissariale, disciplinare e giurisdizionale dettate dagli articoli 56, 60, 62 e 63 dello Statuto.

ART. 4 - Norme di attuazione differita

Le norme di composizione degli organi amministrativi, consultivi e scientifici nei quali si articola l'Ente entreranno compiutamente in vigore alla naturale scadenza dei mandati degli organi elettivi attualmente in carica, con le seguenti precisazioni:

a) Consiglio dei Cento: l'art. 14 "Composizione" entra in vigore dalla prima convocazione successiva all'approvazione definitiva del nuovo Statuto;

a decorrere da tale riunione varranno tutte le norme dettate dal Titolo I della Parte Terza dello Statuto in materia di convocazione, riunione, costituzione, procedimento e votazione dell'organo assembleare, con le specificazioni delle relative competenze riservate per legge o per Statuto dagli articoli 21 e seguenti;

b) Presidente e Vice Presidente dell'Ente: il combinato disposto degli articoli 22 "Elezioni" e 24 "Elezione" entra in vigore alla scadenza dei mandati in corso;

in caso di anticipata rinuncia o decadenza dal mandato trova applicazione il disposto del primo comma dell'art. 36 del precedente Statuto e si procede all'elezione del Presidente e/o del Vice Presidente che resta in carica per la durata del residuo periodo del mandato in corso;

sin dall'adozione del nuovo Statuto il Presidente, ed il Vice Presidente in funzione vicaria, è titolato di tutti i poteri, le prerogative, le attribuzioni e competenze previste dal Titolo II della parte Terza dello Statuto;

c) Consiglio Direttivo: il combinato disposto degli articoli 22 "Elezioni" e 29 "Composizione" entra in vigore dalla scadenza dei mandati in corso;

in caso di anticipata rinuncia o decadenza dal mandato da parte di un componente del Consiglio Direttivo trova applicazione lo stesso procedimento sopra previsto per la sostituzione del Presidente e/o del Vice Presidente; il nuovo eletto resta in carica per la durata del residuo periodo del mandato in corso;

tutte le altre norme dettate dal Titolo III della Parte Terza dello Statuto entrano in vigore immediatamente ai fini delle modalità di convocazione, costituzione e voto del Consiglio, nonché dei poteri e delle attribuzioni specificamente elencate negli articoli 32 e seguenti dello Statuto;

d) Comitato Centrale: l'art. 40 "Composizione" entra in vigore alla scadenza dei mandati attualmente in corso;

in ragione del principio di auto-integrazione riconosciuto dall'art. 40 del nuovo Statuto, il Comitato Centrale potrà procedere anche prima di allora al proprio adeguamento e

completamento;

tutte le altre disposizioni del Titolo V, Capo I, della Parte Terza dello Statuto hanno attuazione immediata e specificamente quelle relative al funzionamento e competenze del Comitato Centrale in composizione ristretta di cui agli articoli 39 e seguenti, alla formazione delle Commissioni Permanenti "Artistica", "Tecnica" ed "Elettorale" di cui all'art. 44 dello Statuto laddove non già in funzione prima dell'adozione del presente Statuto, nel quale caso le Commissioni già istituite restano in vigore sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati;

e) Comitato Scientifico: l'art. 47 "Composizione" entra in vigore alla scadenza dei mandati elettivi attualmente in vigore;

in sede di prima istituzione il Comitato Scientifico viene costituito dal Consiglio Direttivo con il parere vincolante del Comitato Centrale in composizione ordinaria come previsto all'art. 3, lettera e);

tutte le altre disposizioni del Titolo V, Capo II, della Parte Terza dello Statuto entrano in vigore immediatamente.

f) Rioni: il disposto dell'ultimo comma dell'art. 56 "Organizzazione", per la parte in cui prevede che i Rioni conformino le proprie procedure elettorali al regolamento che verrà emanato dall'Ente, comporta l'obbligo per i singoli Rioni

di procedere alla indizione di nuove elezioni dei propri organi, Consiglio Rionale e Priore, alla scadenza dei mandati attualmente in corso e comunque prima della nuova convocazione in sede elettorale del Consiglio dei Cento per il rinnovo delle proprie cariche istituzionali.

ART. 5 - Adeguamento Statuti Rioni

Il mancato adeguamento degli statuti dei singoli Rioni associati ai principi dettati dal nuovo Statuto dell'Ente, e specificamente la mancata accettazione assembleare delle clausole di sottomissione commissariale disciplinare, arbitrale, e di vigilanza elettorale richiamate al precedente all'art. 3, lettera f) nel termine ivi indicato viene considerata espressamente "grave violazione" alle obbligazioni associative anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del Codice Civile, nonché del disposto dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dello Statuto.

ART. 6 - Socio di diritto.

L'assunzione della qualità di socio del Comune di Foligno è subordinata all'adozione della rituale deliberazione dell'Ente locale.

Sino a tale momento restano in carica i rappresentanti già designati.

f.to METELLI DOMENICO

f.to ELISABETTA CARBONARI NOTAIO

[torna al sito](#)